

C O M U N E
DI
G E R M A G N O
Provincia del Verbano Cusio Ossola

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N 4	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione- seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI - anno 2025.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì NOVE del mese di APRILE alle ore 19.20,

nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano dunque ora presenti i Sigg.:

N. d'ord.		Pres.	Ass.
1	VITTONI Fabrizio	X	
2	VICARIO Mauro Giovanni	X	
3	BIANCHI Alberto	X	
4	GUGLIELMINETTI Romina		XG
5	CERINI Luca	X	
6	RIGOTTI Vilma	X	
7	MAESTRONI Gabriele	X	
8	DABRAMO Alessio		XG
9	CAPOTOSTI Luca	X	
10	PIZZI Gottardo	X	
11	RUSCHETTI Monica	X	
TOTALE		9	2

Partecipa altresì il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa VECA Nella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabrizio VITTONI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Legenda: G=Giustificato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 30 comma 5 del Decreto Legge "Sostegni" n. 41 del 22/03/21 così come convertito dalla Legge n. 69 del 21/05/21 stabilisce che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/06 n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/00 n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021. Tali disposizioni di applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la deliberazione ARERA n. 57 del 3 marzo 2020 ha stabilito alcune semplificazioni procedurali per l'approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la determinazione ARERA n. 2 del 27 marzo 2020 fornisce chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019 e definisce le modalità operative per la trasmissione dei piani economici finanziari;

Tenuto conto che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" istituito ai sensi della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n. 443/19 rappresenta l'Ente di governo dell'Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;

PRESO ATTO che l'Ente territorialmente competente, in data 19 aprile 2024 con delibera di Assemblea Consortile n.13 ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari anni 2024-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR-2 tra cui anche il PEF del Comune di Germagno che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Comune di Germagno con Delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 24/04/2024 ha approvato Il Piano Economico Finanziato proposto Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" per gli anni 2024/2025;

Rilevato che il Piano Economico Finanziario del Comune di Germagno come sopra validato, redatto ai sensi del metodo MTR sulla base del prospetto allegato alla determinazione ARERA 2/2020/DRIF, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso e il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, per un totale complessivo per l'anno 2025 di € 25.512,00;

Tenuto conto che per il Comune di Germagno l'Ente di governo dell'Ambito ha definito che per l'anno 2025 le entrate tariffarie ammontano a € 25.512,00 con una suddivisione in parte fissa per € 6.868,00 in parte variabile per € 18.644,00 sulla base delle motivazioni esposte nell'apposita relazione illustrativa dei Piani Economici Finanziari allegata alla delibera assembleare sopra richiamata e rappresentano il limite massimo tariffabile all'utenza;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 19/12/2022;

Dato atto che per l'anno 2025, il versamento della TARI, utilizzando per i pagamenti i modelli F24 precompilati che il Comune invierà al contribuente, è previsto come segue:

- Rata 1): scadenza 31/08/2025 nella misura del 35 % dell'importo;
 - Rata 2): scadenza 31/10/2025 nella misura del 35 % dell'importo;
 - Rata 3) : scadenza 31/12/2025 nella misura del 30 % dell'importo;
- eventuale pagamento in rata unica entro il 31.12.2025;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizi dell'Area Finanziaria-Tributi;

CON voti unanimi e palesi espressi per alzata di mani;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2025 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito – Consorzio Rifiuti VCO che definisce una tariffa definitiva pari ad € 25.512,00 con una suddivisione in parte fissa per € 6.868,00 in parte variabile per € 18.644,00 e che unitamente all'atto deliberativo consortile si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. Di approvare le tariffe TARI 2025 e che per l'anno 2025, il versamento della TARI, è previsto come segue:
 - Rata 1): scadenza 31/08/2025 nella misura del 35 % dell'importo;
 - Rata 2): scadenza 31/10/2025 nella misura del 35 % dell'importo;
 - Rata 3) : scadenza 31/12/2025 nella misura del 30 % dell'importo;eventuale pagamento in rata unica entro il 31.12.2025.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Fabrizio VITTONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – 1° comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 11/04/2025 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per i 15 giorni consecutivi.

Germagno, li 11/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 – D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, li 11/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Germagno, li 11/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(Art. 49, primo comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere **FAVOREVOLE**.

Germagno, li 11/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Fabrizio VITTONI

C O M U N E
DI
G E R M A G N O
Provincia del Verbano Cusio Ossola

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N 4	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione- seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI - anno 2025.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì NOVE del mese di APRILE alle ore 19.20,

nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano dunque ora presenti i Sigg.:

N. d'ord.		Pres.	Ass.
1	VITTONI Fabrizio	X	
2	VICARIO Mauro Giovanni	X	
3	BIANCHI Alberto	X	
4	GUGLIELMINETTI Romina		XG
5	CERINI Luca	X	
6	RIGOTTI Vilma	X	
7	MAESTRONI Gabriele	X	
8	DABRAMO Alessio		XG
9	CAPOTOSTI Luca	X	
10	PIZZI Gottardo	X	
11	RUSCHETTI Monica	X	
TOTALE		9	2

Partecipa altresì il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa VECA Nella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabrizio VITTONI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Legenda: G=Giustificato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 30 comma 5 del Decreto Legge "Sostegni" n. 41 del 22/03/21 così come convertito dalla Legge n. 69 del 21/05/21 stabilisce che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/06 n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/00 n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021. Tali disposizioni di applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la deliberazione ARERA n. 57 del 3 marzo 2020 ha stabilito alcune semplificazioni procedurali per l'approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la determinazione ARERA n. 2 del 27 marzo 2020 fornisce chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019 e definisce le modalità operative per la trasmissione dei piani economici finanziari;

Tenuto conto che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" istituito ai sensi della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n. 443/19 rappresenta l'Ente di governo dell'Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;

PRESO ATTO che l'Ente territorialmente competente, in data 19 aprile 2024 con delibera di Assemblea Consortile n.13 ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari anni 2024-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR-2 tra cui anche il PEF del Comune di Germagno che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Comune di Germagno con Delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 24/04/2024 ha approvato Il Piano Economico Finanziato proposto Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" per gli anni 2024/2025;

Rilevato che il Piano Economico Finanziario del Comune di Germagno come sopra validato, redatto ai sensi del metodo MTR sulla base del prospetto allegato alla determinazione ARERA 2/2020/DRIF, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso e il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, per un totale complessivo per l'anno 2025 di € 25.512,00;

Tenuto conto che per il Comune di Germagno l'Ente di governo dell'Ambito ha definito che per l'anno 2025 le entrate tariffarie ammontano a € 25.512,00 con una suddivisione in parte fissa per € 6.868,00 in parte variabile per € 18.644,00 sulla base delle motivazioni esposte nell'apposita relazione illustrativa dei Piani Economici Finanziari allegata alla delibera assembleare sopra richiamata e rappresentano il limite massimo tariffabile all'utenza;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 19/12/2022;

Dato atto che per l'anno 2025, il versamento della TARI, utilizzando per i pagamenti i modelli F24 precompilati che il Comune invierà al contribuente, è previsto come segue:

- Rata 1): scadenza 31/08/2025 nella misura del 35 % dell'importo;
 - Rata 2): scadenza 31/10/2025 nella misura del 35 % dell'importo;
 - Rata 3) : scadenza 31/12/2025 nella misura del 30 % dell'importo;
- eventuale pagamento in rata unica entro il 31.12.2025;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizi dell'Area Finanziaria-Tributi;

CON voti unanimi e palesi espressi per alzata di mani;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2025 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito – Consorzio Rifiuti VCO che definisce una tariffa definitiva pari ad € 25.512,00 con una suddivisione in parte fissa per € 6.868,00 in parte variabile per € 18.644,00 e che unitamente all'atto deliberativo consortile si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. Di approvare le tariffe TARI 2025 e che per l'anno 2025, il versamento della TARI, è previsto come segue:
 - Rata 1): scadenza 31/08/2025 nella misura del 35 % dell'importo;
 - Rata 2): scadenza 31/10/2025 nella misura del 35 % dell'importo;
 - Rata 3) : scadenza 31/12/2025 nella misura del 30 % dell'importo;eventuale pagamento in rata unica entro il 31.12.2025.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Fabrizio VITTONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – 1° comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 11/04/2025 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per i 15 giorni consecutivi.

Germagno, li 11/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 – D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, li 11/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Germagno, li 11/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(Art. 49, primo comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere **FAVOREVOLE**.

Germagno, li 11/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Fabrizio VITTONI